



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 03/07/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 25 giugno 2014, n. 40**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,900 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel comune di Deliceto, località "Serra Campanile" (FG);
- delle opere connesse costituite da:
  - connessione in entra - esce linea MT "Catenazzo" (DP60-61022), alimentata dalla Cabina Primaria, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore mediante costruzione di circa 600 m di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;
  - costruzione di una cabina di consegna;
- delle infrastrutture indispensabili.

Società: Energy Vega S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), Via Nicola delli Carri, 48 - P.IVA e C.F. 03836540710.

Il Dirigente del Servizio Energie rinnovabili,  
Reti ed Efficienza energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti

rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Energy Vega S.r.l., avente sede legale in Foggia (FG), Via Nicola delli Carri - 48, P. IVA e C.F. 03836540710, con nota PEC del 13/09/2012 (acquisita al prot. n. 211 del 08/01/2013), ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, comunicava la conclusione della procedura telematica avviata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 0,900 MW

---

X Y

---

1 537218,044 4564539,184

---

nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) - località "Serra Campanile";

la Regione Puglia - Area Coordinamento per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Ufficio Energie rinnovabili e Reti con nota prot. n. 1865 del 05/03/2013 inoltrava, mediante PEC del 05/03/2013, richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

la società Energy Vega S.r.l. con nota PEC del 04/04/2013, prot. n. 2957 del 05/04/2013, comunicava di aver provveduto al deposito sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) della documentazione richiesta;

la Regione Puglia - Area Coordinamento per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Ufficio Energie rinnovabili e Reti, effettuata la verifica sulla completezza formale della documentazione tecnico amministrativa, comunicava con nota prot. n. 6781 del 29/08/2013 di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

con la succitata nota di comunicazione di Avvio del procedimento, l'Ufficio manifestava, alla Società istante, la necessità di dover provvedere alla trasmissione, esclusivamente a mezzo PEC, di una asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del Tecnico Progettista sulla insussistenza di interferenze fra l'area di impianto e le relative opere connesse con le aree di tutela del PUTT/P; nonché la documentazione relativa il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" ex art. 5 del Decreto Ministero dell'Ambiente n. 160/2012 entrato in vigore il 6 ottobre 2012, nonché dichiarazione dell'Istituto Bancario o Intermediario finanziario inerente le informazioni relative il soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni e/o asseverazioni ex art. 4 L.R. 31/2008 ovvero L.R. 25/2012. Tutta la sopra elencata documentazione avrebbe dovuto essere successivamente caricata sul Portale Telematico, nella sezione "Conferenza di Servizi/Da Integrare" al fine di renderla disponibile agli Enti interessati dal presente procedimento;

la Società con nota PEC dello 28/10/2013 (acquisita al prot. n. 8429 del 29/10/2013) trasmetteva, la documentazione richiesta;

la Regione Puglia - Ufficio Energie rinnovabili e Reti con nota prot. n. 8410 del 28/10/2013 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28 novembre 2013 aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire le integrazioni richieste dagli Enti intervenuti ovvero che avevano trasmesso formale richiesta di integrazione;

l'Arpa Puglia - DAP di Foggia, con nota prot. n. 64383 del 12/11/2013 acquisita agli atti della succitata riunione della Conferenza di Servizi, esprimeva valutazione tecnica negativa con possibilità di una eventuale integrazione documentale;

la società Energy Vega S.r.l., con nota pec del 18/12/2013 (acquisita al prot. n. 10260 del 19/12/2013) comunicava, per conoscenza allo scrivente Ufficio Energie rinnovabili e Reti, di aver provveduto al deposito sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) della documentazione integrativa richiesta dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia con la nota prot. n. 64383 del 12/11/2013 succitata;

l'Arpa Puglia - DAP di Foggia, con nota pec del 31/01/2014, prot. n. 5780 del 30/01/2014 (acquisita al prot. n. 817 del 03/02/2014), esaminata la documentazione integrativa depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) dalla Società, presentava formale istanza di integrazione;

la Società proponente con nota PEC del 04/04/2014 (acquisita al prot. n. 2311 del 07/04/2014) comunicava, all'Ufficio Energie rinnovabili e Reti di aver provveduto al deposito sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) succitata della documentazione integrativa richiesta dall'Arpa Puglia - DAP di

Foggia con la nota prot. n. 5780 del 30/01/2014 (acquisita al prot. n. 817 del 03/02/2014), comprensiva anche dello studio sugli impatti cumulati redatto secondo i criteri individuati dalla stessa Arpa Puglia; la Regione Puglia - Ufficio Energie rinnovabili e Reti tenuto conto delle richieste di integrazioni pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 28/11/2013, nonché delle integrazioni trasmesse dalla Società istante tutte correttamente depositate sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), con nota prot. n. 2468 del 15/04/2014 provvedeva a convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15 maggio 2014.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 10933 del 26/11/2013, comunica che allo stato attuale le opere previste non interferiscono direttamente con aree sottoposte a doppio regime di tutela e che dunque il caso non rientra tra le competenze di quest'Ufficio ai sensi del D.P.R. 233/2007 art. 17, comma 3 lett. n). Precisa che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia emetterà il parere di competenza di questo Ministero, ferma restando l'opportunità che la Soprintendenza per i Beni Archeologici rappresenti le proprie osservazioni e/o raccomandazioni cautelari;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 16551 del 28/11/2013, stante la presenza "... di impianti del tutto simili a quello proposto ...", ritiene che la costruzione "... l'aerogeneratore in esame non sia in contrasto con l'attuale conformazione del territorio - come derivata dall'inserimento degli impianti esistenti ...", pertanto esprime parere favorevole alla esecuzione del progetto proposto a condizione che:

- l'aerogeneratore proposto sia tassativamente dismesso contestualmente a quelli ad esso più vicini, in modo da restituire al territorio, nello stesso tempo e integralmente, i suoi caratteri peculiari e qualificanti dal punto di vista panoramico;
- sia valutata la possibilità di collocare l'aerogeneratore ad una distanza dal principale tracciato stradale, posto a sud del sito in esame, tale da renderla pari a quella tra lo stesso tracciato e gli aerogeneratori esistenti più prossimi, compatibilmente con l'orografia del sito stesso.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

l'Autorità di Bacino, nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 15504 del 22/11/2013 (acquisita al prot. n. 9274 del 26/11/2013), nel rilasciare il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto rilevava che "... l'intervento proposto ricade in prossimità di un impluvio del reticolo idrografico riportato nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia ... dal quale deriva una potenziale pericolosità idraulica".

RILEVATO che:

la società Energy Vega S.r.l., ovvero il tecnico progettista, con nota pec del 19/06/2014 (acquisita al prot. n. 3672 del 19/06/2014) trasmetteva apposita asseverazione ex D.P.R. 380/2001 con cui avendo valutato la possibilità di collocare l'aerogeneratore ad una distanza dal principale tracciato stradale tale da renderla pari a quella esistente tra lo stesso tracciato e gli aerogeneratori più prossimi a quello in progetto, riteneva alla luce delle condizioni geomorfologiche del sito, l'obbligo al rispetto della fascia stradale pari a 150 m, nonché i rilievi mossi dall'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 15504 del 27/11/2013 sopraccitata non consentono di collocare l'aerogeneratore in una posizione diversa da quella individuata come rappresentata nel progetto.

Pertanto si ritiene che la Società abbia assolto al compito di valutare la possibilità di ricollocare l'aerogeneratore in progetto in altra posizione; si prescrive infine, confermandolo in toto, che l'impianto venga tassativamente dismesso contestualmente all'impianto eolico ad esso più prossimo e per il quale,

come valutato dalla stessa Soprintendenza per i Beni Architettonici, lo stesso si configura come ideale completamento.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. n. 244 del 10/01/2014, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione del progetto ma ritiene necessaria la sorveglianza archeologica in fase di realizzazione del cavidotto, per l'assenza di indicatori nella carta archeologica del rischio relativa ai terreni interessati dallo scavo dell'impianto. A tale proposito, si richiede la rispondenza della procedura autorizzativa alla normativa sull'archeologia preventiva, con affidamento delle attività di sorveglianza ad archeologi collaboratori in possesso dei requisiti di professionalità.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Soprintendenza per i Beni Archeologici con la succitata nota prot. n. 244 del 10/01/2014 comunicava l'avvenuto deposito della documentazione archeologica relativa alla carta archeologica del rischio in base alla quale è provveduto al rilascio del proprio parere.

Pertanto in considerazione delle precisazioni riportate nella nota prot. n. 244 del 10/01/2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, sopra riportati, si prescrive alla società Energy Vega S.r.l. che in fase di redazione del progetto esecutivo provveda ad integrare tutta la documentazione progettuale inerente alla Carta archeologica del rischio, già depositata alla competente Soprintendenza come dalla stessa comunicato, a quanto previsto dalla normativa in materia, ovvero art. 2 quater del D.L. n. 63/2005 convertito in L. n. 109/2005.

Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 12003 del 05/11/2013, rilascia nullaosta definitivo alla costruzione definitiva a condizione che:

- tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
- l'elettrodotto in progetto non sia messo in esercizio definitivo senza il relativo nullaosta di competenza di questa Amministrazione, che sarà rilasciato dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico, che dovrà essere chiesto in tempo utile; e dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'elettrodotto in progetto e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6.

Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Energy Vega S.r.l.;

Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Napoli, prot. n. 1429 del 04/04/2013, comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, depositava apposita dichiarazione con cui comunicava di aver effettuato la verifica di cui alla circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11/06/2012, prot. n. 11626 dalla quale è emerso che le strutture in progetto ricadono nell'area del titolo minerario "Candela".

RILEVATO che:

la dichiarazione sopracitata, firmata dal progettista e trasmessa alla sezione U.N.M.I.G territorialmente competente, coerentemente con quanto previsto dallo stesso Ente, prevede l'espressa condizione di modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

CONSIDERATO infine che:

come previsto dallo stesso U.N.M.I.G., la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, unitamente alla comunicazione alla sezione U.N.M.I.G., equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del Regio Decreto 1775/1933.

Pertanto si rileva il rilascio del parere favorevole dell'U.N.M.I.G. a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3966 del 06/05/2014, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006;

Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, prot. n. 5537 del 03/12/2013, rilascia nullaosta alla realizzazione dell'impianto;

Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture tecniche provinciali BA/FG, prot. n. 32671 del 17/09/2013, comunica di aver verificato che il sito interessato dal progetto proposto, comprensivo delle opere connesse, è esterno alla fasce vincolate poste a protezione dei corpi idrici superficiali, pertanto nulla osta all'approvazione dell'impianto in progetto;

Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio regionale Espropri, prot. n. 761 del 09/01/2014, rilascia parere favorevole a condizione che:

- l'esproprio di immobili di proprietà privata destinato alla realizzazione delle torre riguardi solo il diritto di superficie, che avrà durata pari a quella da assentire con l'Autorizzazione Unica;
- sia aggiornato il valore di mercato applicato agli immobili espropriandi e/o asservendi in quanto relativo all'anno 2011;
- in generale, si prescrive sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela. In ogni caso il piano particellare d'esproprio, nel suo complesso, dovrà risultare adeguato e rispondente alla norme fissate nel D.P.R. n. 207/210.

L'accertamento dell'avvenuto adempimento delle suddette prescrizioni sarà attestato espressamente dal RUP competente, restando inteso che lo scrivente Ufficio non provvederà all'emanazione dei provvedimenti successivi in assenza dell'adempimento e dell'attestazione medesimi.

Resta inteso, altresì, che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive, come delimitate nel paragrafo precedente, è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.

Resta, altresì, in capo alla Ditta proponente gli oneri risarcitori di qualunque genere dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società con nota pec del 19/06/2014 (acquisita al prot. n. 3672 del 19/06/2014) comunicava il deposito, sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), del progetto definitivo adeguato alle risultanze della Conferenza di Servizi, come attestato da apposita asseverazione allegata a firma del tecnico progettista.

RILEVATO che:

fra gli elaborati progettuali è presente anche la documentazione inerente il piano particellare di esproprio ovvero dichiarazione di disponibilità delle aree.

PRESO ATTO che:

la Società allegava:

- dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i. inerente la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto in progetto;
- atto preliminare di costituzione di servitù per le aree interessate dalle opere connesse;
- nonché, come richiesto dall'Ufficio Espropri della Regione Puglia con la nota prot. n. 761 del 09/01/2014, asseverazione del tecnico progettista ex D.P.R. 380/2000 e s.m.i. con cui attesta che il Piano particellare, depositato sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), riguarda solo il diritto di superficie, della durata pari a quella da assentire con l'Autorizzazione Unica; che il valore di mercato applicato agli immobili da espropriare e/o asservire è quello relativo all'anno 2011; che le superfici interessate sono limitate esclusivamente all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela.

Pertanto si conclude che non è necessario procedere all'attivazione della procedura di "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".

Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, prot. n. 19010 del 03/12/2013, comunica che il cavidotto in progetto non interessa aree di competenza regionale;

Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche consumatori - Ufficio Controllo e Gestione del P.R.A.E., prot. n. 17984 del 22/11/2013, rilascia nullaosta di massima a soli fini minerari a condizione che in fase di realizzazione, la Società in fase di realizzazione, posizioni gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 99798 del 28/11/2013, rilascia parere favorevole a condizione che:

- tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e transito dei mezzi;
- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;ù
- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato originario del suolo;
- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
- se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, prot. n. 27778 del 09/12/2013, rilascia parere favorevole a condizione che:

- i movimenti di terra che si autorizzano siano esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare

- le opere; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;
- siano rispettati i dettami ed i contenuti della relazione geologica e le sue prescrizioni sia di natura geologica che idrogeologica;
  - il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni o in quelli limitrofi, utilizzando materiali non impermeabilizzanti sulle superfici esterne asservite; nella fase di cantiere dovrà essere garantito il deflusso costante delle acque o drenato negli impluvi esistenti; dovranno essere ripristinati lo stato dei luoghi ante opere, ferma restando quelle da realizzarsi;
  - i rinterri delle trincee su percorsi stradali siano ricostruite con materiale drenante, comunque perfettamente compattato;
  - i materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra, ove non diversamente utilizzabili, dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo, il tutto secondo la normativa vigente in materia;
  - le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Sezione Provinciale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore nullaosta;

Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 15504 del 22/11/2013, ritiene per quanto di propria competenza in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto. Si fa rilevare che l'intervento previsto ricade in prossimità di un impluvio del reticolo idrografico riportato nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia (attualmente non vincolante ai fini della compatibilità al P.A.I.) dal quale deriva una potenziale pericolosità di natura idraulica. Conseguentemente si appalesa necessario che il progettista asseveri la possibilità di realizzare detto intervento sulla base dei risultati ottenuti da opportuni studi di dettaglio, appositamente eseguiti secondo le norme del buon costruire tipiche dell'ingegneria civile.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

La Società con nota pec del 19/06/2014 (acquisita al prot. n. 3672 del 19/06/2014) trasmetteva la succitata dichiarazione del tecnico progettista con cui si rende disponibile a realizzare l'intervento in progetto sulla base dei risultati ottenuti da opportuni studi di dettaglio, appositamente eseguiti secondo le norme del buon costruire tipiche dell'ingegneria civile.

Pertanto si invita la Società a trasmettere copia della medesima dichiarazione all'Autorità di Bacino; nonché copia degli ulteriori studi di dettaglio summenzionati ed i relativi elaborati progettuali di dettaglio.

Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 26321 del 07/05/2014, rileva che:

- la società proponente ha cambiato la tipologia di aerogeneratore considerando il modello Leitwind - LTW80, diametro rotore 80m, altezza mozzo 80m, 17.5 giri,min. La relazione di acustica è stata sviluppata tre tipologie di aerogeneratore contrariamente al calcolo della gittata. Pertanto, in mancanza di una integrazione del calcolo della gittata estesa a tutte le tipologie di aerogeneratore che si intendono installare, il presente parere deve considerarsi valido solo per l'installazione del modello Leitwind - LTW80 sopra indicato;
- in riferimento al punto 2 della nota precedente n. 5780 del 30-01-2014, la Società, sostituendo la tipologia di aerogeneratore, ha provveduto a presentare un nuovo calcolo della gittata massima. Da tale calcolo si riscontra che, nel caso di distacco degli ultimi 5 metri di pala, il valore calcolato è di 145 metri considerando un abbattimento del 70% dovuto alla resistenza dell'aria e con un angolo di lancio di 45°. Occorre presentare le motivazioni per le quali è stato considerato un abbattimento del 70%, integrando le stesse con calcoli analitici o altro;
- ai sensi della Deliberazione della G.R. 23 ottobre 2012, n.2122, occorre presentare uno studio sugli impatti cumulativi da effettuare in base ai criteri di valutazione fra impianti eolici e fotovoltaici riportati nelle linee guida ARPA Puglia "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione ad energia eolica - rev. Maggio 2013" adottate con Delibera del



Direttore Generale n.244 del 31/05/2013 e pubblicate sul sito istituzionale.

Si resta in attesa della documentazione integrativa di progetto, che eventualmente la società vorrà presentare, da rendersi acquisibile esclusivamente attraverso il sito istituzionale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società con apposito modulo parere, nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 15/05/2014, dichiarava per mezzo del proprio rappresentante legale che il modello di aerogeneratore da installare sarà il Leitwind - LTW80, avente le caratteristiche geometriche riportate nella nota prot. n. 26321 del 07/05/2014 dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia e sopra elencate, fugando qualsivoglia dubbio sulla tipologia di aerogeneratore da adottare.

RILEVATO che:

nel corso della medesima seduta della Conferenza di Servizi, summenzionata, la Società provvedeva al deposito di copia della Relazione sugli impatti cumulativi redatta in base ai criteri individuati nelle linee guida Arpa Puglia "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione ad energia eolica - rev. Maggio 2013" adottate con Delibera del Direttore Generale n.244 del 31/05/2013; nonché una relazione avente ad oggetto l'abbattimento della gittata del frammento di pala in caso di rottura. La stessa documentazione era stata depositata, precedentemente, anche sul portale istituzionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella sezione "Conferenza di Servizi/da Integrare" in data 04/04/2014.

VISTO che:

l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, alla luce della nota prot. n. 26321 del 07/05/2014 dell'Arpa Puglia - DAP di Foggia, invitava con PEC del 13/05/2014 la nota prot. n. 2881 del 13/05/2014, il suddetto Ente, visto il carattere estremamente particolare ovvero specialistico delle integrazioni richieste, a voler intervenire alla riunione della Conferenza di Servizi del giorno 15/05/2014, a cui non è stato dato seguito.

CONSIDERATO ancora che:

successivamente alla seconda riunione della Conferenza di Servizi del 15/05/2014, l'Arpa Puglia - DAP di Foggia non provvedeva all'espressione di un proprio parere definitivo, l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti con nota prot. n. 3322 del 04/06/2014 invitava nuovamente il suddetto Ente al rilascio di un parere conclusivo.

Alla luce dell'ulteriore sollecito, l'Arpa Puglia - DAP di Foggia con nota prot. n. 32546 del 09/06/2014 (acquisita al prot. n. 3460 del 10/06/2014), con espresso riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi, rilevava "... la verifica positiva del criterio 2 (impatto cumulativo con fotovoltaico), mentre si evince il non soddisfacimento del criterio 1 (impatto cumulativo con altri impianti eolici). Pertanto, visti gli studi presentati in relazione agli impatti visivi e paesaggistici,..." rimetteva la valutazione all'esito del parere dell'ufficio regionale competente.

In riferimento a suddetto ultimo capoverso si rileva che il mancato soddisfacimento del criterio 1 delle "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione di energia elettrica - rev. Maggio 2013" ossia la sussistenza di un impatto cumulativo, dell'impianto in progetto, con altri impianti eolici già realizzati e/o autorizzati nella medesima area ovvero in aree contigue, era già stato segnalato e valutato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia (nota prot. n. 16551 del 28/11/2013 acquisita nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi) che riteneva, stante la presenza "... di impianti del tutto simili a quello proposto ...", che "... l'aerogeneratore in esame non sia in contrasto con l'attuale conformazione del territorio - come derivata dall'inserimento degli impianti esistenti ...", decidendo pertanto di rilasciare un parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto con

precise restrizioni in merito alla durabilità dell'impianto stesso.

RILEVATO infine che:

il D.M. 10/09/2010 "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" nella Parte IV individua i criteri per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio; che la Soprintendenza in applicazione di detti criteri ha valutato le modalità d'inserimento del progettato impianto compatibili con il contesto territoriale circostante; che anche la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio con la nota prot. n. 90749 del 17/12/2013 (acquisita al prot. n. 10177 del 18/12/2013) rilasciava il proprio parere favorevole di compatibilità paesaggistica; pertanto si ritiene soddisfatto il criterio relativo all'impatto cumulativo con altri impianti eolici.

Pertanto, sebbene l'Arpa Puglia - DAP di Foggia abbia evidenziato il mancato soddisfacimento di entrambi i criteri come definiti nelle "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale" adottate con Delibera del Direttore Generale n. 244 del 31/05/2013, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, si ritiene superato quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 19746 del 28/11/2013, comunica che dall'esame della documentazione non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con gli impianti e le opere gestite da questo Ente che pertanto non è tenuto ad esprimere alcun parere in merito al progetto in oggetto;

Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio, prot. n. 90749 del 17/12/2013, preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica favorevole espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 18/11/2013, fatte salve le specifiche competenze dell'Amministrazione dei beni Culturali, esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto in progetto;

Comune di Deliceto - Settore Tecnico, Urbanistica, Ambiente e Patrimonio, prot. n. 10928 del 28/11/2013, accertata la compatibilità con le previsioni del P.R.G., fatto salvo ogni altro parere di competenza di cui al D.Lgs. 387/2003, rilascia il proprio nullaosta;

Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 2045 del 15/05/2014, conferma il precedente parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 32912 del 04/09/2013. Tuttavia ritiene opportuno rammentare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l'arco notturno;

Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 23850 del 26/05/2014, esprime parer favorevole; precisa, inoltre, che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b". A tal riguardo si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di costruzione degli stessi;

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 67572 del 25/06/2014, rilascia parere favorevole a condizione che:

- per quanto riguarda la segnaletica diurna, le pale siano verniciate con n. 3 bande alternate di 6 m ciascuna, con colori "rosso - bianco - rosso" in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; la manutenzione della verniciatura sarà a cura e spese del proprietario del bene;

- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter segnalare le stesse solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà adottare la soluzione alternativa costituita da luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore, conformi a quanto prescritto dal Regolamento per la

Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, cap. 4 § 11.8 consultabile all'indirizzo web [http://www.enac.gov.it/La\\_Normativa/Normativa\\_Enac/Regolamenti/Regolamenti\\_ad\\_hoc/info1548018725.html](http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info1548018725.html) che prevede per ostacoli di altezza compresa tra 45 e 150 m l'utilizzo di luci intermittenti di colore rosso a media intensità (?200 cd). Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni prima la data di inizio e di fine lavori all'ENAV ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre+raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima+quota terreno); specifiche della segnaletica ICAO diurna e notturna adottata; nonché la data di effettiva data di attivazione della relativa procedura manutentiva;

- prima dell'inizio dei lavori, la Società dovrà acquisire il nullaosta dell'Aeronautica Militare.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

L'aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 23850 del 26/05/2014 rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che siano rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore per ciò che riguarda la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea.

Pertanto, si ritiene acquisito il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

ASL Foggia, prot. n. 401 del 27/11/2013, rilascia parere favorevole a condizione che:

- nella progettazione vengano rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 m. come da regolamento vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, e che il livello sonoro prodotto dall'aerogeneratore di elettricità risulti inferiore a 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche ed integrazioni;

- gli elettrodotti vengano interrati ad una profondità minima di 1 m. (un metro) e venga segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;

- eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, vengano eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

- vengano rispettati i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

- vengano garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze dell'aerogeneratore di persone ed animali;

- lo smaltimento degli oli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata D.L. 22/1997 e sue integrazioni;

- la realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (delibera G.R. n. 131 del 02/03/2004);

Snam Rete Gas S.p.A., modulo parere del 15/05/2014 (acquisito al prot. n. 3130 del 26/05/2014), conferma quanto già comunicato con il precedente modulo parere del 28/11/2013 (acquisito al prot. n. 9331 del 26/11/2013), ovvero che nelle aree interessate dal progetto non sono presenti nostri metanodotti.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012, e che dalla verifica effettuata l'Ufficio ha

rilevato la presenza di interferenze con le “aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”, ma limitate alle opere di connessione; in particolare il cavidotto di connessione BT ricade nella fascia di rispetto di un bene tutelato ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; pertanto risulta compatibile con il R.R. 24/2010 ai sensi dell’art.4 c.1 del succitato regolamento;

- con riferimento alla nota prot. n. 32546 del 09/06/2014 (acquisita al prot. n. 3460 del 10/06/2014) dell’Arpa Puglia - DAP di Foggia, si pone evidenza che la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, con nota prot. n. 16551 del 28/11/2013 (acquisita al prot. n. 9511 del 29/11/2013), valutato l’impianto ai sensi delle Linee Guida Nazionali D.M. 10/09/2010, rilasciava il proprio parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell’impianto in progetto;

- sempre con riferimento alla succitata nota prot. n. 32546 del 09/06/2014 (acquisita al prot. n. 3460 del 10/06/2014) dell’Arpa Puglia - DAP di Foggia, anche la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio, prot. n. 90749 del 17/12/2013, preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica favorevole espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 18/11/2013, fatte salve le specifiche competenze dell’Amministrazione dei beni Culturali, esprimeva parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell’impianto in progetto;

- in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Energy Vega S.r.l presentava istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;

- l’impianto in oggetto non risulta soggetto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i.;

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 5530 del 02 luglio 2013 il Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, con nota prot. n. 3580 del 17/06/2014 comunicava la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Energy Vega S.r.l. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

la Società con mail del 18/06/2014 (acquisita al prot. n. 3648 del 18/06/2014) trasmetteva copia della ricevuta di attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri di monitoraggio come previsto dall’art. 2.3.5 della D.G.R. 35/2007;

con successiva nota pec del 19/06/2014 (acquisita al prot. n.3672 del 19/06/2014) comunicava di aver provveduto al deposito, sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), del progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni dettate dagli Enti interessati nel corso del presente procedimento; nonché una asseverazione ex D.P.R. 380/2001 con cui il progettista assevera: la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo, la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 km dall’area edificabile dei centri abitati, la non ricadenza dell’impianto in aree agricole di pregio. Infine dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 per mezzo del quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione

Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 1 aerogeneratore della potenza elettrica di 0,900 MW, ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Serra Campanile" posizionate secondo le seguenti coordinate, espresse in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE UTM WGS 84

RATORE N. Fuso 33 N

---

X Y

---

1 537218,044 4564539,184

---

- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 13359) costituite da:

- connessione in entra - esce linea MT "Catenazzo" (DP60-61022), alimentata dalla Cabina Primaria, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore mediante costruzione di circa 600 m di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;

- costruzione di una cabina di consegna;

- in data 17/06/2014 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Energy Vega S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 19/06/2014 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 015923;

- la Società ha comunicato di aver provveduto al deposito sul portale telematico

[www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), con nota pec del 19/06/2014 (acquisita al prot. n.3672 del 19/06/2014), il progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. 380/2001, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi non ricade in aree ubicate a meno di 1 km dalle aree edificabili del centro abitato, non ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- successivamente la Società ha consegnato, con nota del 24/06/2014 (acquisita al protocollo n. 3732 del 24/06/2014), in n. 3 copie del progetto definitivo corredato delle medesime dichiarazioni già rese disponibili sul portale telematico

[www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) come sopracitato;

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, l'Ufficio ha acquisito:

- Dichiarazione resa dal rappresentante legale in cui si dichiara la ricadenza nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 2 del DPR 252 del 03/06/1998 e quindi l'esclusione dalla presentazione dell'autocertificazione antimafia.

- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
- Si rappresenta a tal fine che la determinazione di rilascio del provvedimento di A.U. dovrà contenere espressamente la clausola di salvaguardia di cui al succitato art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la Determinazione sarà rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 40 del 25/06/2014 a firma di Brigitta IEVA agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17/06/2014 dalla società Energy Vega S.r.l.;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Energy Vega S.r.l con sede legale in Foggia (FG), alla Via Nicola Delli Carri, 48 - P.IVA e C.F. 03836540710- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 1 aerogeneratore della potenza elettrica di 0,900 MW, ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Serra Campanile" posizionate secondo le seguenti coordinate, espresse in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE UTM WGS 84  
RATORE N. Fuso 33 N

---

X Y

---

1 537218,044 4564539,184

- 
- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 13359) costituite da:
  - connessione in entra - esce linea MT "Catenazzo" (DP60-61022), alimentata dalla Cabina Primaria, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore mediante costruzione di circa 600 m di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;
  - costruzione di una cabina di consegna;
  - delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 4)

La Società Energy Vega S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante

erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori; in ogni caso l'impianto dovrà necessariamente ed obbligatoriamente essere dismesso contestualmente a quelli ad esso più vicini e del quale il presente impianto si configura quale ideale completamento;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società gestore della RTN.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.



Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di

autorizzazione.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui

al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Ufficio Energie rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

---